

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2017.

Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che introduce modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, l'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che disciplina «Rifiuti di prodotti da fumo ed i rifiuti di piccolissime dimensioni»;

Visto l'art. 232-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 3 che vieta l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;

Visto l'art. 232-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 1 che vieta l'abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi;

Visto l'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede la com-

minazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo;

Visto in particolare, l'art. 263, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce che «Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 255, comma 1-*bis*, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 232-*bis*. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'art. 232-*bis*, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'art. 232-*ter*, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma»;

Viste le note del Ministero dell'interno (prot. n. 0069395 del 17 ottobre 2016) e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 68668 del 25 agosto 2016) e recepite le osservazioni ivi indicate;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto definisce le modalità attuative dell'art. 263, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

Art. 2.

Destinazione dei proventi

1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito



presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate per l'attuazione di campagne di informazione su scala nazionale nonché per le altre finalità di cui all'art. 232-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il restante cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni. Tali somme sono impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.

3. Per la gestione delle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i comuni versano la quota indicata al comma 1, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la quota indicata al comma 2 e dando conto, nel rendiconto di gestione, dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione.

4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facoltà di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte in attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Campagne d'informazione su scala nazionale

1. Ai sensi dell'art. 232-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di prodotti da fumo attuano, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, campagne di informazione al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. Le campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche in collaborazione con enti portatori di interessi del settore, di enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonché di altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità, attraverso i canali ritenuti più idonei ed indipendentemente dalla possibilità di poter beneficiare delle somme presenti sul Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. I produttori di prodotti da fumo possono anche autonomamente promuovere campagne d'informazione o altre iniziative volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destina le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in via prioritaria e comunque non in misura inferiore al cinquanta per cento, all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di cui al comma 1.

4. Le campagne di informazione sensibilizzano le amministrazioni, la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare:

sugli effetti nocivi arrecati all'ambiente dall'abbandono dei rifiuti dei prodotti da fumo;

sull'obbligo di non gettare ed abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle caditoie stradali e nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini economici e ambientali;

sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei rifiuti;

sulla possibilità di attivare per i rifiuti di prodotti da fumo specifiche procedure di raccolta differenziata atte a destinare i rifiuti di prodotti da fumo a specifiche filiere di recupero, piuttosto che al conferimento in discarica.

Art. 4.

Installazione dei raccoglitori

1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, installano una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo.

2. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, sono riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti.

3. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti all'usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l'ingresso di acqua.

Art. 5.

Campagne di informazione su scala locale

1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facoltà per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, attuano campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni anche congiuntamente a comuni limitrofi. I produttori di prodotti da fumo, gli enti portatori di interessi del settore, gli enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente e gli altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalità possono collaborare a tali iniziative.

2. Nell'ambito delle suddette campagne, i comuni possono prevedere specifici eventi ed incontri con la cittadinanza durante i quali sono fornite informazioni sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni. Nel corso dello svolgimento di tali eventi, i comuni possono provvedere alla distribuzione di materiali dedicati quali brochure informative e relativi *gadgets*.



Art. 6.

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 15 febbraio 2017

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare*
GALLETTI

Il Ministro dell'interno
MINNITI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

17A01693

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2017.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale), per l'anno 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche e integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2017, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2017, nella misura dello 0,93 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2017

Il Ministro: PADOAN

17A01727

DECRETO 21 febbraio 2017.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, per l'anno 2017.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»;

Vista la delibera del CICR del 3 marzo 1994, recante «Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato»;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 21 dicembre 1994, recante «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative»;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2017, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2017, nella misura dell'1,13% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dello 0,93% per quelle di durata superiore a 12 mesi.

